



PERCORSO ENTI LOCALI

Organizzazione e ruolo assegnato agli Enti Locali e assistenza minori

Introduzione

Benvenuti!

In questa video lezione parleremo di quali sono e a chi sono rivolti i servizi sociali sul territorio, con particolare riferimento al ruolo del Comune. Vedremo dunque:

- il Testo Unico degli Enti Locali
- la legge 328/2000 e i servizi che questa legge assegna ai Comuni
- ed esemplificheremo alcuni di questi servizi, in particolare quelli rivolti ai minori

Cominciamo.

A chi si rivolgono i servizi sociali

In linea molto generale con l'espressione *servizi sociali* si individuano gli interventi e gli strumenti che vengono messi in atto per garantire assistenza alle persone in condizione di difficoltà. Si devono quindi considerare un ampio ventaglio di situazioni, dai minori che necessitano di tutela, alle persone in condizione di disagio economico, agli anziani, ai disabili, alle persone con problematiche di salute mentale o di dipendenza. Il centro nevralgico per l'erogazione di questi servizi è l'Ente Locale. Cercheremo ora di capire il perché.

Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000)

L'art. 13 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ovvero il Decreto Legislativo 267/2000, descrive le funzioni del Comune: "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."

Secondo la sussidiarietà verticale il Comune è quindi l'Ente più vicino al cittadino.

La successiva Legge quadro 328/2000 ha precisato ulteriormente l'assetto istituzionale e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Legge 328/2000 e le attività assegnate ai Comuni (1)

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Legge 328/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Nell'ambito delle risorse disponibili, ai Comuni spetta in particolare l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali
- b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche diverse da quelle che altre norme assegnano ad altri Enti
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore
- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, stabiliti da apposite leggi regionali

La Legge 328/2000 e le attività assegnate ai Comuni (2)

Nell'esercizio delle funzioni appena esposte, i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, d'intesa con altri servizi e con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni
- d) effettuare forme di consultazione per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali

La Legge 328/2000 e le attività assegnate ai Comuni (3)

Il capo III della Legge 328/2000 elenca le "disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale", suddividendole nelle seguenti aree di intervento:

- progetti individuali per le persone disabili (art. 14)
- sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti (art. 15)
- valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (art. 16)

Il livello essenziale delle prestazioni

La Legge quadro indica poi, all'articolo 22, i livelli essenziali dei servizi:

- a) misure di contrasto della **povertà** e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza dimora

- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana
- c) interventi di sostegno per i **minori** in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare
- e) misure di sostegno alla maternità
- f) interventi per la piena integrazione delle persone **disabili** anche attraverso la realizzazione di centri socio-riabilitativi, comunità-alloggio e servizi di comunità e di accoglienza per disabili privi di sostegno familiare
- g) interventi per le **persone anziane** e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare **dipendenze** da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto

Altre prestazioni

Per consentire l'attuazione di questi interventi, la legge stabilisce che in ogni ambito territoriale vengano erogate le seguenti prestazioni:

- a) **servizio sociale professionale e segretariato sociale** per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari
- b) **servizio di pronto intervento sociale** per le situazioni di emergenza personali e familiari
- c) **assistenza domiciliare**
- d) **strutture residenziali e semiresidenziali** per soggetti con fragilità sociali
- e) **centri di accoglienza residenziali o diurni** a carattere comunitari

La riforma del Titolo V del 2001

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 è stata attuata una riorganizzazione dell'assetto governativo territoriale. La materia dell'assistenza e dei servizi sociali è divenuta di competenza regionale, mentre allo Stato rimane la competenza esclusiva della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale. Con la regionalizzazione dei servizi sociali attuata dalla riforma è impossibile entrare nel dettaglio delle diverse politiche sociali. Possiamo però soffermarci su alcuni settori, quelli numericamente più rilevanti o più consolidati pur all'interno delle differenze regionali.

Servizi e strutture per i minori e i giovani

Tra i servizi e le strutture che, nel sistema di welfare italiano, sono rivolti ai giovani, troviamo:

- i servizi ludico-educativi, ricreativi e di aggregazione giovanile
- tutela minori e affidamento familiare
- i servizi residenziali per minori

Vedremo un po' più nel dettaglio alcuni di questi.

Centri diurni educativo-ricreativi e di aggregazione giovanile

I centri diurni educativo-ricreativi e di aggregazione giovanili sono strutture per favorire la partecipazione, anche non continuativa, di minori e giovani del territorio che operano d'intesa con i servizi sociali d'ambito e con le istituzioni scolastiche, con progetti di socializzazione ed educativo ricreativi che mirano a promuovere il benessere della comunità e a contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.

In questi centri vi sono dei limiti numerici di accoglienza, solitamente non più di 50 giovani, e limiti di età, di solito compresa fra i 6 e i 24 anni.

Il personale è di carattere educativo professionale, in rapporto di almeno 1 per 10 giovani.

Affidamento familiare

La Legge n. 184 del 1983 disciplina gli istituti dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Tale norma, riformata in seguito dalla L. 149/2001, stabilisce come principio fondamentale il diritto del minore ad una famiglia che sia in grado di tutelarlo. Si prevede pertanto che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, possa essere affidato a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Si tratta di un intervento di sostegno sia al minore, che alla famiglia di origine. Come recita l'art. 4, l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale territoriale e può essere:

- **consensuale**, quando c'è il consenso dei genitori, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto dodici anni e, se opportuno, anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con Decreto per una durata massima di 24 mesi ed eventuale proroga del tribunale per i minorenni, adottata nei casi in cui la sospensione dell'affidamento provochi un pregiudizio al minore
- **giudiziario**, disposto direttamente dal Tribunale per i minorenni, anche in assenza del consenso dei genitori o del tutore, nel caso di minori in condizioni di pregiudizio

L'affidamento può essere residenziale o part-time e sono previsti momenti di verifica e monitoraggio da parte del servizio sociale.

L'affidamento può essere intra-familiare, all'interno del quale i genitori possono affidare il figlio minore a parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata, o etero familiare, nel quale le famiglie affidatarie svolgono, in alcune realtà locali, un percorso preliminare di conoscenza e valutazione con l'equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare.

La norma prevede che il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice o secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevoli i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Servizi residenziali per minori e comunità educative

Esistono strutture come i centri di pronta accoglienza per minori in stato di abbandono o urgente bisogno di allontanamento dal nucleo familiare.

- Vi sono strutture per un numero limitato di minori e un'accoglienza più vicina al carattere familiare dell'ospitalità, come:
 - la comunità familiare o casa famiglia, per l'inserimento di un piccolo gruppo di minori all'interno di un nucleo familiare già costituito
 - i gruppi famiglia
 - i gruppi appartamento
 - il modulo abitativo

ciascuno per coprire esigenze specifiche e che variano anche di territorio in territorio, impossibili da dettagliare qui

- Ed esistono infine le comunità educative, cioè strutture residenziali a carattere comunitario, con minori che convivono con una équipe di operatori professionali che svolgono stabilmente funzione educativa. È una soluzione scelta ogni volta che non vi è la possibilità dell'affido (che richiedendo nuclei familiari disponibili non è evidentemente così diffusa, soprattutto nei caso di adolescenti), o addirittura in attesa dell'affido stesso. La vita e gli spazi delle strutture comunitarie sono regolate da precise norme a tutela della qualità del servizio e della valenza educativa dell'esperienza

Come previsto dalla vigente normativa, "le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".

Conclusioni

In questa video lezione abbiamo visto quali sono e a chi sono rivolti, secondo la legge, i servizi sociali sul territorio, pensando in particolare al ruolo assegnato all'Ente Locale comunale. Abbiamo perciò visto cosa prevedono:

- il Testo Unico degli Enti Locali
- la Legge 328/2000 e l'elenco dei servizi che assegna ai Comuni, prima della riforma del Titolo V che assegna alle Regioni la competenza dell'assistenza, mentre riserva allo Stato la definizione dei livelli essenziali
- abbiamo visto poi attraverso quali tipi di soluzioni può venir organizzato uno di questi servizi, quello rivolto ai minori in situazioni di difficoltà

Abbiamo inoltre ricordato che, proprio per il modo in cui sono assegnate le competenze e l'organizzazione dei servizi, possono comunque esistere differenze a livello regionale e territoriale.